

## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***Deducibilità degli interessi passivi: nuovo ROL per il 2016***

di Armando Fossi

L'[articolo 96, comma 1 del Tuir](#) dispone che, per i soggetti Ires che svolgono attività industriale o commerciale, **l'ammontare degli interessi passivi che eccede in ciascun periodo di imposta quello degli interessi attivi è deducibile nel limite del 30%** del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL).

Il successivo [comma 2](#), come modificato dal decreto Milleproroghe (D.L. 244/2016), **definisce poi il ROL** come: *“differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) del codice civile (...) così come risultanti dal conto economico dell'esercizio”*.

A seguito delle modifiche che il D.L. 244/2016 ha apportato al citato comma 2, **risultano esclusi dalla determinazione del ROL:**

- **gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali**, di cui alla lettera B) n. 10 voci a) e b) dello schema di conto economico;
- **i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali**, nonché i componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d'azienda o rami di azienda.

Le citate componenti negative di reddito **devono essere rilevate nell'ammontare imputato al conto economico**, senza quindi considerare le regole fiscali che ne disciplinano la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi. A tal riguardo, la circolare Assonime 46/2009, ha correttamente precisato che: *“il ROL è una grandezza civilistica con cui il legislatore ha inteso misurare la congruità degli oneri di indebitamento rispetto all'utile di bilancio, per cui, assumono rilevanza a questi fini le regole civilistico-contabili relative alla formazione di tale utile; regole, dunque, che potranno essere sindacate dall'Amministrazione finanziaria se non correttamente applicate”*.

Il recente D.L. 244/2016 è inoltre intervenuto per **coordinare la disciplina** degli interessi passivi dei soggetti Ires con **le novità introdotte:**

- **dai nuovi OIC**: in particolare, gli OIC 2016 prevedono ora la classificazione di gran parte degli importi accolti in passato nelle voci E20 ed E21 nel valore e nei costi della produzione;
- dal **D.Lgs. 139/2015** che ha eliminato **l'area straordinaria** del conto economico.

In particolare, il citato D.L. stabilisce che le modifiche alle disposizioni del Tuir **esplicano efficacia** a decorrere dall'**esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015** con

riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio. Inoltre, è previsto un **principio di neutralità fiscale** per quelle operazioni già in essere negli esercizi precedenti che **non hanno ancora esaurito i loro effetti** al momento dell'entrata in vigore delle nuove regole contabili.

Circa il **limite alla deducibilità degli interessi passivi**, i componenti iscritti in passato nell'area straordinaria **dovranno essere considerati** ai fini della quantificazione del ROL a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Al contrario, i *“componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda”* **restano esclusi dal calcolo del ROL**.

Si ricorda infine che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al **7 ottobre 2015**, è stato previsto che **ai fini del calcolo del risultato operativo lordo** si dovrà tenere conto, in ogni caso, dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate così come stabilito dall'articolo 2359 del codice civile. **L'obiettivo è quello di riconoscere la deduzione degli interessi passivi** anche in funzione dei flussi finanziari di ritorno correlati all'investimento partecipativo estero.



OneDay Master

**UNA SIMULAZIONE PRATICA DI DETERMINAZIONE  
DEL REDDITO D'IMPRESA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)